

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0,92	191,37
10.01 B II	Frumento duro	51,48	251,39 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	36,96	159,76 ⁽³⁾
10.03	Orzo	24,71	183,57
10.04	Avena	87,99	128,88
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,24	167,67 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
10.07 A	Grano saraceno	24,71	114,52
10.07 B	Miglio	24,71	120,56 ⁽⁷⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	25,08	175,84 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
10.07 D I	Triticale	(¹⁰)	(¹⁰)
10.07 D II	Altri cereali	24,71	51,37 ⁽¹¹⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,17	280,89
11.01 B	Farine di segala	65,63	236,71
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	93,13	402,99
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	15,42	302,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.